



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La nuova determinazione del reddito di lavoro autonomo

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Riforma del reddito di lavoro autonomo e novità Legge di Bilancio

Scopri di più

Il comma 1, lett. b), dell'[articolo 5, D.Lgs. 192/2024](#), sostituisce l'[articolo 54, Tuir](#), in materia di **determinazione del reddito di lavoro autonomo**.

Nello specifico, nel nuovo [articolo 54, Tuir](#), si introduce il **principio di onnicomprensività** per la determinazione del reddito da **lavoro autonomo**, simile a quello applicato ai lavoratori dipendenti: il reddito da lavoro autonomo è da calcolarsi sulla base della **differenza tra tutti i proventi e i benefici ottenuti nel periodo di imposta e le relative spese sostenute per l'esercizio dell'attività**.

Si conferma, inoltre, il **principio di cassa**, quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (compensi effettivamente percepiti e spese concretamente sostenute).

Si stabilisce, infatti, che il **reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni** è costituito dalla **differenza tra**:

- **tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione all'attività artistica o professionale;**
- **e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V.**

Quindi, la dicitura “*compensi*”, presente nel testo previgente, è sostituita dalla dicitura “**somme e valori in genere a qualunque titolo**”.

Oltre al principio di onnicomprensività, si rileva di particolare importanza l'indicazione finale introdotta nel nuovo testo, nella parte in cui evidenzia che “*le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta*” si **imputano al periodo d'imposta in cui sorge l'obbligo di effettuare, da parte del sostituto d'imposta, la ritenuta**.



Si tratta, quindi, di una **prima deroga al principio di cassa**, in quanto, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, il momento di percezione del compenso può **risultare diverso rispetto a quello nel quale è effettuato il pagamento** da parte del committente, **se non regolato in contanti**.

Tenuto conto delle problematiche sorte in passato a fronte del **“disallineamento”, su diversi periodi d’imposta**, tra i momenti di percepimento delle somme, da parte del professionista, e pagamento delle ritenute, da parte del committente, ora si prevede che **le somme e i valori in genere**, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, **si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo da parte di quest’ultimo di effettuazione della ritenuta d’acconto**.

Non si tratta, quindi, di una novità di poco conto, nell’ambito della determinazione del reddito professionale, considerata anche la **frequenza delle operazioni di pagamento con mezzi diversi dal contante** eseguite a fine anno.

Resta fermo che, nel caso in cui **il compenso non sia soggetto a ritenuta**, il medesimo è **imputato al periodo d’imposta in cui è stato percepito secondo l’ordinario criterio di tassazione di cassa**.

Il nuovo testo dell'[articolo 54, Tuir](#), prosegue prevedendo, al comma 2, delle **specifiche esclusioni di somme dalla concorrenza alla formazione del reddito**.

Nel nuovo testo, oltre alla **non concorrenza collegata ai contributi previdenziali e assistenziali**, non concorrono alla formazione del reddito **né i rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico e riaddebitate né i riaddebiti ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività**.